

Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Approvato il modello di comunicazione necessario per ottenere il contributo aggiuntivo relativo alla Zes unica, erogato sotto forma di credito d'imposta, dedicato alle imprese che hanno inviato in tempo la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell'Agenzia delle entrate con le novità 2026

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell'Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni "rafforzate" già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Detrazione IVA: il Tribunale Ue "riapre" la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell'11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell'Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra

condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d'imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di effettuazione/esigibilità.

L'effetto, per l'ordinamento IVA "nostrano" è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.

Le risposte agli interpelli dell' 11 febbraio 2026 (17:00)

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sei Risposte dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

1) SISMABONUS ACQUISTI (Risposta n. 31/2026)

Focus su opzione per lo sconto in fattura: la detrazione resta ancorata alla spesa effettivamente sostenuta (logica "per cassa"). In presenza di disallineamento tra importi fatturati, sconto esposto e pagamenti effettivi, l'opzione può risultare non perfezionata, con conseguente insussistenza del credito d'imposta.

2) Credito d'imposta ZES Unica (Risposta n. 32/2026)

Chiarimenti sul momento di effettuazione dell'investimento in caso di leasing "in costruendo": centrale il coordinamento tra

disponibilità/consegna (e, ove rilevante, collaudo/accettazione) e corretta imputazione temporale, con attenzione alla prova documentale.

3) IRAP – Plusvalenze e riclassificazione (Risposta n. 33/2026)

L'Agenzia delimita il perimetro dell'interpello: la rilevanza IRAP della plusvalenza da cessione partecipazioni dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla corretta riclassificazione nelle voci rilevanti (profili di fatto non risolvibili in astratto).

4) CEDOLARE SECCA C/1 (Risposta n. 34/2026)

Richiamo al carattere transitorio della disciplina: per contratti originari antecedenti, l'opzione esercitata in proroga 2019 non risulta reiterabile in sede di ulteriore proroga nel 2025, in ragione del perimetro temporale della norma.

5) IVA 4% veicoli adattati (Risposta n. 35/2026)

Chiarimenti documentali per l'aliquota agevolata: rileva la patente speciale con indicazione degli adattamenti (anche di serie), unitamente alle dichiarazioni richieste; focus sul corretto set documentale ai fini dell'applicazione dell'aliquota.

6) COMPENSAZIONI E CPB (Risposta n. 36/2026)

Coordinamento tra soglie, visto di conformità e utilizzo in F24 in presenza di adesione al concordato preventivo biennale: l'adesione non sterilizza i presidi procedurali; restano centrali requisiti del credito e condizioni di spendibilità.

Dichiarazione precompilata 2026 (p.i. 2025): aggiornate le specifiche per l'invio dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Ciò premesso, con provvedimento del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026 l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Come spiega la parte motiva del provvedimento sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di bilancio 2025"). Questo perché, la Legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l'anno 2025 sono state, peraltro, confermate anche per l'anno 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028».

In particolare, per le spese sostenute per gli anni d'imposta

2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute (30 per cento per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento (36 per cento per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le risposte agli interpelli del 10 febbraio 2026 (17:08)

Le risposte ad interpellato pubblicate il 10 febbraio 2026 affrontano cinque temi di forte impatto operativo, tra regimi agevolati, affrancamenti e bonus edilizi.

**Via libera alla
ricongiunzione Gestione
Separata-Casse professionali.**

L'Inps si adegua all'orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'Inps chiarisce l'applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Il quadro giurisprudenziale recepito

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione "in uscita" dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull'ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall'art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l'accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

Secondo l'Agenzia nella rete-contratto non si verifica quell'effetto di frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte che preclude la fruizione del regime forfetario.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l'anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l'istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l'esonero contributivo spetta in favore dei

datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un'unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l'esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», che estende a tali regioni il

perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, quindi, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall'autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

La nuova legge, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai territori delle regioni Marche ed Umbria (comma 1, dell'art. 1).

Si rammenta che, in base all'Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell'Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

**Global Minimum Tax: approvato
il modello della
dichiarazione annuale
“unificata” (imposta minima**

integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all'“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell'architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell'imposizione integrativa istituita dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 209/2023, che si articola in:

- a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
 - b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l'imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all'estero in tutto o in parte);
 - c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).
-

Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026)

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre scorso, l'Inps ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l'applicazione delle seguenti nuove misure:

la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);

l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni.

Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l'incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 6 febbraio 2026)

Ravvedimento speciale CPB: l'Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l'Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall'articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

L'adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo

regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L'esercizio dell'opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti "premiali" grazie alla cooperazione rafforzata con l'Amministrazione finanziaria.

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli iscritti alla Gestione separata

La circolare Inps n. 8/2026 fornisce, per l'anno 2026, un quadro completo per la Gestione Separata: aliquote

differenziate per categoria (parasubordinati, sport dilettantistico, professionisti), regole speciali (franchigia 5.000 euro e imponibile IVS al 50% fino al 2027 per alcune fattispecie), chiarimenti su chi versa e quando, e i valori ufficiali di minimale (18.808 euro) e massimale (122.295 euro) indispensabili per un calcolo corretto della contribuzione

Revisione legale. I Commercialisti aggiornano la metodologia

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, entrambi elaborati nell’ambito dell’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” coordinata dai Consiglieri Nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la

gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l'Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un'impresa meno complessa.

Credito d'imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell'articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno

presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all'Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'imposta di registro, l'IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all'accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e

imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull'attività dei gruppi di acquisto solidale, sull'imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l'acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l'apporto di partecipazioni, la continuità dell'agevolazione nell'ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d'autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull'esenzione dall'imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull'esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio 2026.

ALERT – Invio dati Spese

Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026 va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.

In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l'applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Transizione	4.0:
comunicazioni	di
completamento	rinviate al 31

marzo 2026. Le tre FAQ dell'Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell'F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026 "Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento" pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto "le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026".

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l'individuazione dell'“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L'applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l'apposita casella presente nel Frontespizio.

Nuovo decreto legge sul Pnrr: controlli, trasparenza e assetti attuativi della Misura rafforzata Transizione 4.0

Il Consiglio dei ministri di giovedì 29 gennaio 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento favorisce l'attuazione dei progetti del PNRR e opera una generale revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini, famiglie e imprese, puntando con decisione sulla digitalizzazione, sulla contrazione dei termini procedurali e sull'interoperabilità delle banche dati pubbliche. Si rafforza il principio cardine che il cittadino o l'impresa non debbano fornire alla pubblica amministrazione dati di cui questa è già in possesso e lo scambio telematico tra banche dati diventa l'unico canale di acquisizione documentale. Inoltre, per le opere strategiche, restano confermati i termini ridotti per i pareri ambientali (VIA) e paesaggistici. In caso di inerzia delle amministrazioni, il decreto prevede il potenziamento dei poteri sostitutivi per sbloccare i cantieri entro scadenze perentorie.

Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l'Inps registra l'inflazione

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 ([link](#)), con la quale l'INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l'importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all'andamento dell'inflazione. Per le domande presentate quest'anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all'1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l'Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

determinare l'importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l'utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

Transizione 5.0, dal 30 gennaio 2026 abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Scissione di associazione professionale e incasso dei

crediti in STP: niente ritenuta d'acconto sui compensi "pregressi" | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di una "scissione totale asimmetrica trasformativa" di un'associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall'associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d'acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d'impresa.

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di

CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d'imposta 2025) l'intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione "stratificata" (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e "test di operatività".

Cassa Dottori Commercialisti. Online il nuovo tutorial sul Servizio Portale Pagamento Contributi

È disponibile un nuovo tutorial operativo dedicato al Servizio Portale Pagamento Contributi, con focus sulle somme iscritte a ruolo: la guida illustra tutti i passaggi per pagare direttamente alla Cassa gli importi iscritti a ruolo, anche dopo la notifica della cartella da parte dell'Agenzia della Entrate-Riscossione, senza aggravio di accessori.

Il contenuto è pubblicato nella sezione “Comunicazione » Avvisi » Nuovo tutorial per il Servizio PPC – portale pagamento contributi – somme a ruolo” del sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Il contenuto è pubblicato nella sezione “Tutorial” della pagina “La Cassa in Video” sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.